«ASD E SSD FISCALITA' E AMMINISTRAZIONE ALLA LUCE DELLE RECENTI NOVITA' NORMATIVE»

Martedi' 18- SETTEMBRE 2018

Dott. Paolo Bramante

SPORT

 La Carta Europea dello Sport nel Consiglio D'Europa del maggio 1992 enunciava la propria definizione di Sport:

"qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli"

ITALIA

SPORT

SPORT PROFESSIONISTICO (Legge 81/91)

SPORT DILETTANTISTICO (Registro CONI)

Sport dilettantistico

Con propria Delibera n.1566 del 20.12.2016 il CONI ha individuato le discipline sportive la cui pratica consente alle Associazioni e alle Società sportive l'iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche detenuto dallo stesso <u>CONI</u> e da cui deriva il "<u>riconoscimento ai fini sportivi</u>".

Delibera CONI n.1566 del 20.12.2016

Nelle premesse della delibera troviamo:

"al fine di adottare ogni misura tesa alla corretta individuazione dei soggetti che, riconosciuti ai fini sportivi, usufruiscono di trattamenti fiscali e previdenziali agevolati e per eliminare fenomeni di elusione, purtroppo, emersi in fase di verifiche successive".

Delibera CONI n.1566 del 20.12.2016

Il Coni per l'individuazione delle discipline sportive "buone" non è partito dalla definizione di sport e cioè da cosa si intenda per sport, ma si è basato su tre criteri:

- a) discipline sportive riconosciute dal CIO;
- b) discipline sportive riconosciute da SportAccord;
- c) discipline sportive presenti negli Statuti delle FSN (Federazioni Sportive Nazionali) e delle DSA (Discipline Sportive Associate) approvati dalla Giunta Nazionale CONI.

ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

Delibera Consiglio Nazionale CONI n.1569 del 10/05/2017. Identifica:

102 sport 385 discipline

Nuovo Registro CONI

Delibera Consiglio Nazionale CONI n. 1574 del 18/07/2017

Registro CONI 2.0

SOGGETTI GIURIDICI ISCRIVIBILI NEL REGISTRO CONI

- Associazioni sportive dilettantistiche
- Società sportive dilettantistiche senza fini di lucro
- Cooperative sportive dilettantistiche senza fini di lucro

Registro CONI 2.0

Fonti normative: art. 7, Legge n. 186/2004 e delibera istitutiva n. 1288 dell'11 novembre 2004 del Consiglio Nazionale CONI

Duplice valenza

- i)Strumento attraverso il quale "riconoscere ai fini sportivi" le associazioni e società sportive dilettantistiche come previsto dall'art. 5, comma 5, lett. c) D.Lgs. 242/1999;
- ii)Elenco delle ASD e SSD previsto dall'art. 7, Legge n. 186/2004, che annualmente il CONI trasmetterà all'Agenzia delle Entrate.

Registro CONI- prassi amministrativa

Circolare 18/E del 01/08/2018:

«In particolare la previsione di inserire all'interno del Registro, a partire dal 2019, le attività sportive, formative e didattiche svolte dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, sotto l'egida degli Organismi affilianti, assolve, per l'Amministrazione finanziaria, importante funzione ricognitiva degli enti sportivi dilettantistici ed è, quindi, particolarmente utile anche ai fini della selezione delle attività di controllo in merito alla spettanza dei benefici fiscali per essi previsti.»

Regolamento Registro CONI

Il Regolamento di funzionamento del Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche (delibera n. 1574 del 18/07/2017) consente l'accesso alla sezione riservata, oltre al sodalizio sportivo interessato, « all'Agenzia delle Entrate e all'Inps per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali»

Circolare 18/E del 01/08/2018

«A tale riguardo, <u>non sono ricompresi</u> tra le attività connesse agli scopi istituzionali <u>i corsi per attività sportive che non rientrano nell'ambito delle discipline sportive riconosciute dal CONI.»</u>

Mancata inclusione

Le associazioni e società che andranno a promuovere sport o discipline che non rientrano nell'elenco di cui alla Delibera Consiglio Nazionale CONI n.1569 del 10/05/2017 non potranno più ritenersi associazioni o società "sportive dilettantistiche", e non potranno più iscriversi al Registro nazionale del CONI delle società e associazioni sportive dilettantistiche con conseguente perdita di tutte le agevolazioni fiscali e previdenziali riservate ai soggetti iscritti al Registro. Particolare attenzione dovrà essere posta alla disciplina dei rapporti di collaborazione. L'esclusione da ogni forma di imposizione fiscale e contributiva fino al limite di Euro 10.000 interessa solo le collaborazioni per l'esercizio diretto dello sport dilettantistico e le collaborazioni coordinate e continuative non professionali per attività di carattere amministrativo gestionale rese nei confronti di associazioni o società risultanti iscritte al Registro CONI (ai sensi dell'art. 67 del TUIR Testo Unico Imposte sui Redditi DPR 917/1986).

Qualifiche operatori sportivi

SISTEMA NAZIONALE DI QUALIFICHE DEGLI OPERATORI SPORTIVI (SNaQ).

Lo SNaQ è il modello generale di riferimento per il conseguimento delle qualifiche degli operatori sportivi delle FSN, DSA e EPS

(Trattato di Lisbona del 2009, D.lgs 28 gennaio 2016 n. 15 in attuazione Direttiva del Parlamento Europeo 2013/55/UE)

Art 67 comma 1 lett. m. TUIR

Titoli necessari per poter insegnare in favore di associazioni o società sportive dilettantistiche

Riflessi in ambito fiscale

Circolare 1 dicembre 2016 Ispettorato Nazionale del Lavoro

RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Legge Delega

Legge 6 giugno 2016 n. 106

DECRETI

- 1. **Decreto legislativo o6 marzo 2017 n. 40** «Istituzione e disciplina del <u>servizio civile universale</u> a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016 n. 106
- 2. Decreto legislativo o3 luglio 2017 n. 111 «Disciplina dell'istituto del <u>cinque per mille</u> dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9 comma 1 lettera c) e d) della legge 6 giugno 2016 n. 106
- 3. Decreto legislativo o3 luglio 2017 n. 112 «Revisione della disciplina in materia di <u>impresa sociale</u> a norma dell'articolo 2 comma 2 lettera c) della legge 6 giugno 2016 n. 106
- **4. Decreto legislativo o3 luglio 2017 n. 117** «<u>Codice del terzo settore</u> a norma dell'articolo 1 comma 2 lett. b) della legge 6 giugno 2016, n. 106

ULTIMI DECRETI APPROVATI

1.Decreto legislativo 20 luglio 2018 n. 95 «disposizioni correttive e integrative impresa sociale»

G.U. del 10/08/2018.

2.**Decreto legislativo o3 agosto 2018 n. 105** «decreto correttivo del terzo settore» G.U. del 10/09/2018.

Istituzione e disciplina del servizio civile universale – Art. 3, lett. e) DL 40/17

Viene istituito il servizio civile universale a cui possono accedere i giovani tra i 18 e i 28 anni per un periodo compreso tra gli otto e i dodici mesi.

Tra i settori di intervento l'Art.3 comma e) prevede «Educazione e promozione culturale dello sport»

Pertanto

Le attività sportive vi rientrano

Cinque per mille– Art. 3, comma 1, lett. e) DL 111/17

Continuando sulla traccia di quanto applicato fino ad oggi tra i destinatari del 5 per mille il decreto 111/17 all'Art. 3 lett. e) prevede:

e)le <u>associazioni sportive dilettantistiche</u>, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Viene confermato che le <u>società sportive dilettantistiche</u> e le cooperative sportive dilettantistiche <u>non rientrano tra i beneficiari del 5 per mille</u>

DEFINIZIONE – Art.1 L. 106/16

"Per **terzo settore** si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale e che in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni o servizi".

Interesse generale – Art 4 co 1 L. 106/16

«....

b) individuare le **attività di interesse generale** che caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento, in coerenza con le previsioni statutarie e attraverso modalità che prevedano le più ampie condizioni di accesso da parte dei soggetti beneficiari, costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa Le attività di interesse generale di cui alla presente lettera sono individuate secondo criteri che tengano conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché sulla base dei settori di attività già previsti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.»

Attività di interesse generale – art. 5 DL 117/17

"1. Gli enti del Terzo settore, <u>diversi dalle imprese sociali</u>, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. <u>Si considerano di interesse generale</u>, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, <u>le attività aventi ad oggetto</u>:

L'art. 5 riporta un elenco di 26 attività tra cui

••••

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche

Enti del Terzo Settore – art. 4 DL 117/17

- Le organizzazioni di volontariato (Art. 32 DL 117/17).
- Associazioni di promozione sociale (Art. 35 DL 117/17)
- Imprese sociali (ente del terzo settore ma con disciplina autonoma)
- Cooperative sociali sono di diritto imprese sociali
- **Altre** (reti associative, società di mutuo soccorso, enti filantropici di cui art. 37, 41 e 42 DL 117/17)

Sono previste, come norma di chiusura:

"Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale"

Enti del Terzo Settore – art. 4 comma 2 DL 117/17

NON SONO ENTI DEL TERZO SETTORE:

- LE FORMAZIONI E LE ASSOCIAZIONI POLITICHE.
- I SINDACATI.
- LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI.
- LE ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA DELLE CATEGORIE ECONOMICHE
- LE FONDAZIONI BANCARIE
- GLI ENTI ED ISTITUZIONI PUBBLICHE

Enti del Terzo Settore – art. 4 DL 117/17

 Per il Codice del Terzo Settore le associazioni sportive non rappresentano -un genus- ma vengono collocate in chiusura nell'ultima categoria residuale nella voce generica – associazioni -.

A.S.D.

Arriviamo ad una prima importante conclusione:

Una associazione sportiva <u>può</u> ma <u>non deve</u> necessariamente diventare un ente del terzo settore.

Circolare 18/E del 01/08/2018

Chiarisce che le società e associazioni sportive dilettantistiche potranno decidere:

- Di non iscriversi al RUNTS mantenendo le agevolazioni e la disciplina propria;
- Di entrare a far parte del terzo settore. In questo caso godranno delle agevolazioni specifiche previste per tali enti «in luogo del regime fiscale specifico riservato alle associazioni e società sportive dilettantistiche non lucrative»

A.S.D. - A.P.S.

Attenzione: A.S.D. che sono anche A.P.S.

L' A.P.S. che è anche iscritta al registro C.O.N.I. e che svolge attività come A.S.D. è di diritto ente del terzo settore

A.S.D. - A.P.S.

Le A.S.D. che siano anche A.P.S. dovranno applicare la disciplina del terzo settore e non quella prevista per le attivita' sportive dilettantistiche.

L'attività sportiva rientra in una delle 26 attività riconosciute praticabili dagli enti del terzo settore

Impresa Sociale – Art 1 DL. 112/17

"1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale <u>tutti gli</u> <u>enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del Codice civile</u>, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di <u>interesse generale</u>, <u>senza scopo di lucro</u> e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale»

Impresa Sociale – Art 2 DL. 112/17

- "1. L'impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività di impresa di <u>interesse generale</u> per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini del presente decreto si considerano di interesse generale se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività di impresa aventi ad oggetto:
- u) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche»

Impresa Sociale

 L'impresa Sociale non si configura come una particolare tipologia di ente giuridico del terzo settore

ma

 Come una qualifica normativa che tutti gli enti giuridici, compresi quelli societari, possono acquisire recependo i requisiti richiesti dal decreto e operando nel rispetto dello stesso

Compensi sportivi nel terzo settore

Gli <u>enti del terzo settore</u> che svolgono attività sportiva e che risultano iscritti al Registro CONI possono applicare il disposto di cui agli

Articoli 67, comma 1, lett. m) e 69 del TUIR ?

Compensi sportivi nel terzo settore

Art, 16 D.lgs. 117/2017: Lavoro negli enti del terzo settore

Art, 17 D.lgs. 117/2017: Volontari e attività di volontariato

Amministratori

Terzo settore: Decreto legislativo 03 luglio 2017 n. 117.

Articolo 8:

- 2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

Impresa Sociale: Decreto legislativo 03 luglio 2017 n. 112.

Articolo 3:

2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a).

Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h);

Compensi amministratori prima della Riforma Terzo Settore

In mancanza di previsioni legislative specifiche si ricorre ai criteri indicati dall'art. 10, c. 6 del D. Lgs. 460/1997 previsti per le Onlus, che diviene norma di valenza generale (C.M. 124/E/1998).

Il mancato rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, c. 6 del D. Lgs. 460/1997 configura, di per sé, un'indiretta distribuzione tra soci dei proventi dell'attività sociale.

ATTUALMENTE

Si configura distribuzione indiretta di utili quando :

- Vengono corrisposti ai componenti gli organi amministrativi e di controllo emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10.10.1994, n. 645, e dal D.L. 21.06.1995, n. 239, conv. Dalla L. 3.08.1995, n. 336, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
- Vengono corrisposti ai lavoratori dipendenti salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

ATTUALMENTE

Risoluzione n. 9/E del 25 gennaio 2007 l'Agenzia delle entrate

ATTUALMENTE

Art. 3 punto 2 del D.lgs. n. 155/2006 del 24 marzo 2006 (Impresa Sociale)

- a) "la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento".
- b)la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;